



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

www.comune.jeragoconorago.va.it

16 GIUGNO 2025

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU

L'acconto IMU 2025 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2024 salvo variazioni intervenute nel corso del 2024 o del 2025. In questo caso l'acconto va calcolato considerando la situazione del primo semestre 2025 (per le varie casistiche si rimanda alla circolare MEF 18 marzo 2020, n. 1/DF)

Si ricorda che l'abitazione principale e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per categoria) restano ESCLUSE dall'IMU con eccezione delle abitazioni cat. A/1, A/8 e A/9.

Per le fattispecie tassate i contribuenti devono attivarsi in autonomia per il versamento (es: F24 generato usando il calcolatore presente sul sito internet del Comune).

L'ufficio tributi è a disposizione per informazioni via e-mail all'indirizzo:

tributi@comune.jeragoconorago.va.it

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) e ha disciplinato la cosiddetta "Nuova IMU".

Questa nuova imposta è sostanzialmente identica alla "vecchia" IMU ad eccezione di alcune particolarità che qui di seguito si elencano.

- Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta ne catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (comma 741 lettera a)
- E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (comma 741, lettera c)
- Per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato (comma 741 lettera e)
- Nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso (comma 743)
- Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo (comma 745)
- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (comma 761)
- Per le parti comuni del condominio, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini (comma 768)

ALIQUOTE ANNO 2025

ESENTE IMU **abitazione principale e relative pertinenze**

tranne per categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
aliquota 0,60% - detrazione € 200,00

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, per **abitazione principale** si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (non si fa più riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare).

ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI: 0,95%

FABBRICATI CAT. D: 0,95% (di cui 0,76% riserva a favore dello Stato)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,1%

TERRENI AGRICOLI E TERRENI INCOLTI: ESENTI

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, NON LOCATI (BENI MERCE): ESENTI